



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE URBANISTICA E TERRITORIO AREA EDILIZIA PRIVATA (D26)

DEL 531 / 2021

21/06/2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 GIUGNO 2021

(proposta dalla G.C. 11 giugno 2021)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti, oltre al Presidente SICARI Francesco ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	GIOVARA Massimo	PATRIARCA Lorenza
AMORE Monica	GRIPPO Maria Grazia	PETRARULO Raffaele
ARTESIO Eleonora	IMBESI Serena	POLLICINO Marina
AZZARA' Barbara	LAVOLTA Enzo	RUSSI Andrea
BUCCOLO Giovanna	LUBATTI Claudio	SCANDEREBECH Federica
CARLEVARIS Cinzia	MAGLIANO Silvio	SGANGA Valentina
CARRETTA Domenico	MALANCA Roberto	TEVERE Carlotta
CARRETTO Damiano	MENSIO Federico	TISI Elide
CHESSA Marco	MONTALBANO Deborah	TRESSO Francesco
FERRERO Viviana	NAPOLI Osvaldo	VERSACI Fabio
FOGLIETTA Chiara	NAPOLITANO Vincenzo	
FORNARI Antonio	PAOLI Maura	
GIACOSA Chiara	PARLACINO Francesca	

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 38 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori: DI MARTINO Antonietta - IARIA Antonino - LEON Francesca Paola - ROLANDO Sergio - SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere:
CURATELLA Cataldo - LO RUSSO Stefano - RICCA Fabrizio

Con la partecipazione del Vicesegretario Generale ROUX Flavio.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA ATTIVITA' PRODUTTIVA A RESIDENZA DEL PRIMO PIANO, 2 F.T., DEL FABBRICATO, SITO IN VIA CERVINO 28. PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA EX ARTICOLO 5, COMMI 9-14, DEL D.L. 70/2011, CONVERTITO IN L. 106/2011 E ARTICOLO 14 D.P.R. 380/2001. APPROVAZIONE DEROGA.

Proposta dell'Assessore Iaria.

Il decreto legge 13 maggio 2011 n. 70 "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", convertito in legge 12 luglio 2011 n. 106, ha introdotto, all'articolo 5, commi da 9 a 14, nuove norme per le costruzioni private al fine di "*... incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili ...*", demandando alle Regioni di approvare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:

- a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
- b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
- c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
- d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.

Ai sensi del comma 14 del medesimo articolo 5, nelle regioni a statuto ordinario, decorso il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, le disposizioni introdotte dal comma 9 sono immediatamente applicabili e, sino all'approvazione della specifica legge regionale, la volumetria aggiuntiva, da riconoscere quale misura premiale, è realizzabile in misura non superiore al venti per cento del volume dell'edificio, se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici destinati ad uso diverso.

Entro i citati termini previsti ai commi 9 e 14, la Regione Piemonte non ha approvato specifica legge di incentivazione delle azioni e recepimento delle disposizioni introdotte dalla legge nazionale e, con circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 7/UOL del 9 maggio 2012, ha provveduto a fornire le prime indicazioni interpretative e applicative.

Con successivo comunicato dell'Assessore all'Urbanistica della Regione Piemonte, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte - Supplemento Ordinario del 16 ottobre 2014, sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito agli interventi edilizi in deroga, previsti dal decreto-legge n. 70/2011, convertito in legge n. 106/2011.

Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 5, commi 9-14, del decreto-legge n. 70/2011, convertito in legge n. 106/2011, agli interventi edilizi privati rientranti nelle finalità del "Decreto Sviluppo" si applica l'articolo 14 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso; tale articolo prevede il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali, previa deliberazione favorevole del Consiglio Comunale.

Prevvia deliberazione del Consiglio Comunale, sono pertanto assentibili in deroga al P.R.G. gli interventi edilizi su costruzioni private finalizzati a incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché a promuovere e agevolare riqualificazione di aree urbane degradate, fermo restando "*... il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*".

La legge 23 dicembre 2014 n. 190 all'articolo 1, comma 271, ha disposto che le previsioni e le agevolazioni previste dall'articolo 5, commi 9 e 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si interpretano nel senso che le agevolazioni incentivanti previste in detta norma prevalgono sulle normative di piano regolatore generale, anche relative a piani particolareggiati o attuativi, fermi i limiti di cui all'articolo 5, comma 11, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 70 del 2011.

Le deroghe alle norme di attuazione del P.R.G. e agli strumenti urbanistici esecutivi, fermi restando i limiti massimi di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D.M. 1444/1968, possono riguardare, la densità edilizia, l'altezza della costruzione e la distanza tra i fabbricati, nonché il mutamento della destinazione d'uso, "*... purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari ...*".

Gli interventi di razionalizzazione/riqualificazione non possono comunque riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo-edilizio in sanatoria.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 26 febbraio 2013 (mecc. 2013 00872/009), la Città di Torino ha approvato i primi indirizzi e criteri applicativi delle norme di incentivazione contenute nel decreto-legge n. 70/2011, convertito in legge n. 106/2011, finalizzati a consentire la valutazione delle proposte progettuali avanzate ai sensi di tale legge, nonché per semplificare ed accelerare le fasi tecniche istruttorie.

Nella stessa deliberazione, in merito ai concetti di "compatibilità" e di "complementarietà" si è provveduto, in particolare, ad effettuare una preliminare analisi dell'impianto urbanistico del Piano Regolatore Generale di Torino, che costituisce l'elemento di base per le valutazioni sulle destinazioni d'uso.

Da tale ricognizione risulta, con ogni evidenza, che il P.R.G. contiene già il concetto di compatibilità tra destinazioni d'uso, prevedendo, ordinariamente destinazioni urbanistiche articolate su mix funzionali estesi a comparti urbani omogenei comprendenti una pluralità di attività diverse, suddivise in "attività consentite" (caratterizzanti la destinazione principale) ed "attività ammesse" con ciò intendendo quelle che in sede di pianificazione generale sono state, per l'appunto, ritenute compatibili o complementari a quelle principali.

Devono, pertanto, essere considerate "compatibili o complementari" con le destinazioni principali le destinazioni d'uso espressamente ammesse dal vigente P.R.G. nelle rispettive "Aree normative" e "Zone normative".

Si ritiene quindi che per gli interventi da attuarsi ai sensi del decreto-legge n. 70/2011, convertito in legge n. 106/2011, tale compatibilità non sia soggetta alle eventuali limitazioni di P.R.G.

relativamente alla distribuzione delle attività, sia in termini quantitativi (ad esempio limitazioni percentuali o in valori assoluti), sia rispetto alla loro collocazione e distribuzione (ad esempio limitazione ad alcuni piani o ad alcune porzioni di immobili).

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 1° ottobre 2013 (mecc. 2013 04494/009) sono state approvate integrazioni e modifiche agli indirizzi e ai criteri applicativi già assunti con precedente deliberazione del 26 febbraio 2013, fornendo, altresì, utili indicazioni di carattere procedurale per quanto concerne gli interventi con valenza urbanistica, aventi i contenuti di uno Strumento Urbanistico Esecutivo, i cui progetti definiscono l'assetto morfologico dell'edificato e degli spazi pubblici, nonché le relative opere di urbanizzazione, costituenti il presupposto di riqualificazione richiesto dal decreto legge n. 70/2011, convertito dalla legge n. 106/2011, ed ulteriori opere aggiuntive da realizzare a cura e spese del soggetto attuatore o impegni economici, da concordare con la Città, finalizzati alla valorizzazione del contesto nel quale si realizza l'intervento.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009), sono state approvate ulteriori integrazioni ai predetti indirizzi e criteri applicativi, nonché al fine di garantire omogeneità di trattamento nell'istruttoria delle diverse proposte e bilanciare, in termini di proporzionalità, l'interesse privato con quello pubblico, un metodo di calcolo per la quantificazione del contributo economico finalizzato alla riqualificazione urbana, da versare in alternativa alla diretta esecuzione delle opere e da commisurare facendo riferimento, sia all'entità degli oneri di urbanizzazione dovuti, assimilando l'intervento previsto in deroga alla nuova costruzione, sia alla quotazione immobiliare media di mercato.

Infine, con deliberazione della Giunta Comunale del 20 novembre 2014 (mecc. 2014 05605/009) sono state approvate ulteriori integrazioni agli indirizzi e criteri applicativi della legge n. 106/2011 in materia di delocalizzazioni delle volumetrie e di risorse aggiuntive compensative per interventi su immobili in Aree per Servizi Pubblici e in Aree da Trasformare per Servizi (A.T.S.), consistenti in una maggiorazione - sostitutiva della monetizzazione - in misura corrispondente al sopraccitato contributo economico finalizzato alla riqualificazione urbana.

L'immobile oggetto della presente proposta è situato nella Circoscrizione Amministrativa 6 - Regio Parco, Barriera di Milano, Falchera, Rebaudengo, Barca-Bertolla, Villaretto - all'interno del grande isolato urbano delimitato da via Cervino, via Banfo, via Valprato e via Cigna.

Il contesto urbano circostante è contraddistinto da un tessuto edilizio eterogeneo con un mix funzionale molto diversificato, derivante dalla presenza di complessi immobiliari con un'importante tradizione industriale ed artigianale, di cui molti già interessati dalla grande trasformazione urbanistica rappresentata dai nuovi insediamenti residenziali di "SPINA 4".

Rilevante risulta anche la vicinanza con il polo artistico del MEF - Museo Ettore Fico - la stazione ferroviaria "Rebaudengo", la futura Linea 2 della metropolitana e il parco urbano "Aurelio Peccei".

L'area urbana, nel suo complesso, è stata, ed è tuttora, oggetto di significative trasformazioni determinate dalla perdita di vocazione produttiva e dal conseguente abbandono degli immobili a destinazione industriale che spesso occupavano interi isolati. Alcune conversioni sono state attuate attraverso piani urbanistici complessi altre, invece, avvengono puntualmente come nel caso di specie.

Complessivamente l'intorno urbano presenta, ancora oggi, spazi da riqualificare che contribuiscono a generare disordine e degrado edilizio e ambientale determinato, in particolare, da immobili dismessi ancora in attesa di essere occupati da nuove attività o altri usi.

L'unità immobiliare in questione è inserita all'interno di un quadro, già avviato, di razionalizzazione generale del complesso edilizio in cui è inserito destinato in passato ad ospitare un'unica attività produttiva che, successivamente, con la scomparsa dell'attività manifatturiera a carattere tipicamente industriale, è stato frazionato in più unità immobiliari per la maggior parte a carattere produttivo/industriale che tuttavia presentano anch'esse, sovente, difficoltà a permanere.

Si tratta di un locale completamente libero, attualmente in disuso e privo di impianti; le pareti sono

allo stato grezzo e il locale risulta complessivamente privo di finiture sia a parete sia a pavimento. L'intervento per il quale è stato richiesto il rilascio del permesso di costruire in deroga, ai sensi della citata norma, riguarda il cambio di destinazione d'uso della citata unità immobiliare, censita al NCEU al foglio 1150 mappale 753 subalterno 142, posta al primo piano, secondo fuori terra, da attività artigianale a residenza mediante opere interne, con la realizzazione di un soppalco ad uso deposito, sostituzione delle specchiature dei serramenti che vengono conservati, adeguamento impiantistico ed efficientamento energetico finalizzate alla realizzazione di una nuova unità immobiliare residenziale aventi superficie complessiva di metri quadrati 118,89 di Superficie Lorda di Pavimento (SLP).

La proposta progettuale, così come richiesta, si configura come intervento di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente in quanto conserva l'immobile nella sua attuale consistenza ma ne modifica l'uso verso una destinazione più compatibile rispetto al contesto urbano circostante e che consenta un riuso dell'immobile ormai vuoto e inutilizzato.

La proprietà ha presentato istanza registrata in data 19 gennaio 2021 al Protocollo Edilizio con n. 2021-15-1072, volta ad ottenere permesso di costruire in deroga ai sensi dell'articolo 5, commi 9-14, del D.L. n 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, e articolo 14 del D.P.R. 380/2001, per il cambio di destinazione d'uso, con opere edilizie interne ed adeguamenti impiantistici, dell'unità immobiliare in precedenza citata.

L'intervento edilizio oggetto della presente deliberazione ricade in area classificata dal vigente P.R.G.C. come Zona Urbana di Trasformazione Z.U.T. - Ambito 5.11 "SICME", normata dagli articoli 7 e 15 delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione del P.R.G.C.. L'area non è interessata da vincoli di natura idrogeologica in quanto ricade in parte piana, classe di stabilità I dell'Allegato B al P.R.G. (Ex variante n. 100 al P.R.G.).

In attuazione delle citate norme di P.R.G.C. nelle Zone Urbane di Trasformazione – Z.U.T. - su tutti gli edifici esistenti, non coerenti con le trasformazioni previste dal piano, sono ammessi unicamente interventi fino al restauro e risanamento conservativo, senza cambio di destinazione d'uso. L'intervento proposto risulta, pertanto, non ammesso con le regole ordinarie di attuazione previste dal P.R.G. ma è compatibile e complementare, ai sensi della citata normativa, in considerazione delle caratteristiche del contesto urbano circostante.

L'approvazione del progetto è consentita in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001, in quanto, l'intervento di cambio di destinazione d'uso proposto persegue il fine di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, non più utilizzato da tempo, e riveste concreto e specifico interesse pubblico, perseguendo finalità di stimolo e sostegno alle attività economiche.

La stima degli oneri di urbanizzazione dovuti per l'intervento in oggetto, comunque da aggiornarsi al momento del rilascio del Permesso di Costruire, è pari ad euro 17.698,63.

Al fine di favorire la riqualificazione del contesto urbano, in conformità ai criteri previsti dalla citata deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009), è stato calcolato il contributo di riqualificazione che, per l'intervento in questione, è pari a euro 7.041,93.

Il progetto è stato sottoposto alla Commissione Edilizia della Città che, nella seduta del 18 marzo 2021, ha espresso parere favorevole in merito all'intervento in deroga al P.R.G.C..

L'intervento in progetto non rientra tra le tipologie per cui è prevista la verifica di assoggettabilità a V.I.A.

L'istruttoria tecnica è stata conclusa favorevolmente dai competenti Uffici.

Con il presente provvedimento s'intende, pertanto, approvare la deroga, per il parametro della destinazione d'uso, ai sensi dell'articolo 5, commi 9-14 del decreto Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, e dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Visto l'articolo 5 commi 9-14 del Decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito in Legge 12 luglio 2011 n. 106

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9 maggio 2012, n. 7/UOL;

Viste la deliberazione della Giunta Comunale del 26 febbraio 2013 (mecc. 2013 00872/009) di approvazione di indirizzi e criteri applicativi dell'articolo 5 commi 9-14 Legge 12 luglio 2011 n. 106, la deliberazione della Giunta Comunale del 1 ottobre 2013 (mecc. 2013 04494/009) di approvazione di integrazioni e modifiche ai precitati indirizzi e criteri e la successiva deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009) di approvazione dei criteri di quantificazione del contributo economico finalizzato alla riqualificazione urbana e la deliberazione della Giunta Comunale del 20 novembre 2014 (mecc. 2014 05605/009) di approvazione di ulteriori integrazioni agli indirizzi e criteri applicativi, di cui alle deliberazioni precedentemente citate, in materia di delocalizzazioni delle volumetrie e di risorse aggiuntive compensative per interventi su immobili in Aree per Servizi Pubblici e in Aree da trasformare per Servizi (A.T.S.);

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), con particolare riferimento all'articolo 14 e relativa comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio di permesso di costruire in deroga del 7 dicembre 2020 pubblicata sul sito internet del Comune di Torino all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/bandi> ed all'Albo Pretorio del Comune

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

1) di riconoscere che il progetto di razionalizzazione della porzione di fabbricato, piano primo, secondo fuori terra, situato in via Cervino n. 28, presentato dalla proprietà in data 19 gennaio 2021 con istanza registrata al protocollo dell'Area Edilizia Privata al numero 2021-15-1072, volto ad ottenere permesso di costruire in deroga per il parametro della destinazione d'uso, ai sensi

dell'articolo 5, commi 9-14 del Decreto Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, e dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001 per il cambio d'uso, da attività artigianale a residenza mediante opere interne, con la realizzazione di un soppalco ad uso deposito, sostituzione delle specchiature dei serramenti che vengono conservati, adeguamento impiantistico ed efficientamento energetico finalizzate alla realizzazione di una nuova unità immobiliare residenziale avente superficie complessiva di metri quadrati 118,89 di Superficie Lorda di Pavimento (SLP) (allegati 2 e 3), ha interesse pubblico in quanto razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente pertanto riconducibile alle finalità della Legge 12 luglio 2011 n. 106 "Conversione in legge con modificazione del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia e ulteriori disposizioni in materia di governo del territorio";

2) di approvare la deroga, ai sensi dell'articolo 5 commi 9-14 del decreto Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, e dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001 al parametro della "destinazione d'uso" rispetto alle destinazioni ammissibili ai sensi del vigente P.R.G.C.;

3) di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale, sarà rilasciato Permesso di Costruire in deroga per la realizzazione dell'intervento edilizio richiesto, previo pagamento dell'importo relativo agli oneri di urbanizzazione dovuti per l'intervento in oggetto, stimabile alla data odierna in euro 17.698,63, da aggiornarsi, comunque, al momento del rilascio del suddetto permesso di costruire, del contributo di riqualificazione stimabile in euro 7.041,93, quantificato conformemente a quanto previsto nella deliberazione dalla Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009);

4) di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa alla Regione Piemonte - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizie, come richiesto dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9 maggio 2012, n. 7/UOL; 20 aprile 2018;

5) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati nelle disposizioni in materia di Valutazione dell'impatto economico, come risulta dall'allegato documento (allegato 1 VIE);

Proponenti:

L'ASSESSORE
Antonino Iaria

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Mauro Cortese

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Artesio Eleonora, Carretta Domenico, Carretto Damiano, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Montalbano Deborah, Parlacino Francesca, Patriarca Lorenza, Petrarulo Raffaele, Pollicino Marina, Scanderebech Federica, Tisi Elide, Tresso Francesco

PRESENTI 22

VOTANTI 22

FAVOREVOLI 22:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Chessa Marco, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovana Massimo, Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napoli Osvaldo, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

Sono allegati al presente provvedimento:
allegato 1 - allegato 2 - allegato 3.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Francesco Sicari

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Flavio Roux

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-531-2021-All_1-All_1-All_VIE.pdf
2. DEL-531-2021-All_2-All_2-2021_15_1072_DT01.pdf
3. DEL-531-2021-All_3-All_3-2021_15_1072_DT02.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento